

Rassegna giuridica

Approfondimento

Prostituzione, pedopornografia e altre forme di sfruttamento sessuale di minori

Le ultime prese di posizione di Onu, Consiglio d'Europa, Unione europea e Italia stessa in tema di tratta di esseri umani, prostituzione, pedopornografia e altre forme di sfruttamento sessuale di minori segnano un importante, forse decisivo passo avanti nello sforzo di contrastare e ridurre l'incidenza sociale di quei fenomeni delittuosi e così gravemente incivili. Risalta come quei fenomeni siano ora presi in considerazione nel loro insieme e comunque nei loro reciproci condizionamenti. Spesso l'un d'essi ha origine da un altro e a sua volta tende a risolversi in un altro ancora. Dalla tratta trae facile manovalanza sessuale la delinquenza che opera nel campo della prostituzione, e la prostituzione a sua volta tende a sfociare in un generale assoggettamento della prostituta al suo sfruttatore. Tutto ciò ancor più facilmente avviene quando l'essere umano sfruttato è un minore di età, magari un bambino, e qui altri orrendi tipi di reati si contendono il campo, dal traffico di organi alle violenze sessuali alla pedopornografia all'utilizzo in attività belliche (sempre le più rischiose come le operazioni di sminamento e bonifica dei territori di guerra).

Un'osservazione siffattamente globale meglio consente di cogliere gli elementi di fondo del problema. Si vede allora che la base comune consiste soprattutto nella ricerca spasmodica del sesso senza limiti di rispetto per l'altra persona, sentita come inferiore e quasi legittimamente calpestabile. Ancora una volta troviamo alla base dei problemi più intricati la mancata affermazione del principio di uguaglianza e specialmente la discriminazione delle donne e dei minori di età.

Questa nuova impostazione del problema conduce a intravedere nuove possibilità di contrasto del fenomeno, puntando ora molto sulle esperienze positive di quei paesi che hanno operato anche e soprattutto criminalizzando in vario modo gli utilizzatori finali del sesso a pagamento. Ed è incoraggiante vedere finalmente il fenomeno affrontato non in maniera improvvisata ed estemporanea ma su serie basi di studio e riflessione.

L'Assemblea generale dell'Onu con la Risoluzione A/RES/68/192¹ ribadisce la preoccupazione relativa alle misure adottate a livello internazionale, nazionale e regionale dagli Stati per combattere il traffico di esseri umani e chiede agli Stati membri di insistere nei loro sforzi per criminalizzarne ogni forma di condotta, compreso lo sfruttamento sessuale dei bambini, anche turistico, e per indagare, perseguire e sanzionare coloro che in qualunque modo sfruttano questi fenomeni. La preoccupazione più grande dell'Assemblea generale è tuttavia rivolta ad un particolare aspetto: quello del coordinamento degli sforzi contro il traffico di persone. Infatti - sottolineando l'importanza della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata e del protocollo per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone (soprattutto delle donne e dei bambini) allegato alla Convenzione - l'Assemblea sollecita un più proficuo scambio di informazioni, programmi e buone pratiche, in collaborazione con le pertinenti organizzazioni regionali ed internazionali nonché le organizzazioni non governative in quanto si tratta di un mezzo essenziale per contrastare efficacemente la minaccia del traffico di persone e delle altre forme di schiavitù. Ricorda, inoltre, che le vittime di tratta e di traffico di esseri umani sono spesso già oggetto di molteplici forme di discriminazione e violenza, anche per motivi di genere, età, disabilità, etnia, cultura e religione, così come l'origine nazionale o sociale. Nella Risoluzione l'Assemblea fa presente anche che già le agenzie delle Nazioni Unite e le organizzazioni internazionali sono attivamente impegnate nella protezione delle vittime di traffico e tratta di persone ma questo terribile fenomeno necessita di una

¹ Onu, Assemblea Generale, Risoluzione del 18 dicembre 2013 resa pubblica il 14 febbraio 2014, A/RES/68/192, *Improving the coordination efforts against trafficking in persons*.

risposta internazionale globale, che deve rimanere un obiettivo primario per tutta la comunità internazionale.

Anche in ambito europeo il Consiglio d'Europa nella Risoluzione n. 1983/2014 adottata dall'Assemblea parlamentare² esamina la situazione del traffico di esseri umani in Europa che coinvolge dalle 70.000 alle 140.000 persone ogni anno e che rappresenta una delle maggiori attività lucrative per le organizzazioni criminali internazionali. Il traffico di esseri umani avviene, infatti, per vari scopi quali il lavoro forzato, la criminalità e la vendita di organi e, dai dati che sono stati resi noti, emerge che ad esserne colpite sono principalmente le cittadine dell'Unione europea, soprattutto di nazionalità bulgara e rumena. In Europa, poi, il fenomeno della tratta a scopo di sfruttamento sessuale è la forma di gran lunga più diffusa: si stima che l'84% delle vittime siano ingaggiate e forzate a questo scopo e, sebbene si tratti di due fenomeni distinti, il collegamento tra la prostituzione e la tratta è strettissimo (un gran numero delle vittime di tratta in Europa sono costrette a prostituirsi) e ciò implica chiaramente la necessità di una strategia giuridica e di un'efficace cooperazione internazionale in materia penale comune per i due fenomeni. E, infatti, se negli ultimi anni gli sforzi per combattere la tratta di esseri umani si sono intensificati, la prostituzione minorile in Europa è ancora molto diffusa se non addirittura in aumento. L'Assemblea parlamentare incita, così, ad intensificare gli sforzi per arginare questo flagello stanziando le risorse necessarie a combatterlo anche se va detto che la mancanza di dati precisi e comparabili sulla prostituzione e sulla tratta rende difficile una valutazione sull'impatto che le diverse leggi sulla prostituzione possono avere sul traffico di esseri umani. L'Assemblea ribadisce, quindi, l'importanza di un'organizzazione pan-europea di raccolta dei dati - il Consiglio d'Europa in questo senso ha un ruolo fondamentale - sebbene riconosca che i diversi approcci giuridici e sensibilità culturali rendono difficile proporre un unico modello di regolamentazione della prostituzione adattabile a tutti gli Stati membri e che forse l'unico modo per farlo è quello di considerare i "diritti umani" il punto focale su cui soffermarsi nella progettazione e l'attuazione di politiche in materia di prostituzione e tratta. L'Assemblea sollecita, dunque, gli Stati a muoversi mettendo in atto politiche sul tema della prostituzione, anche tenendo conto di ciò che già in materia è stato fatto per ridurre la domanda di sfruttamento delle vittime come per esempio è avvenuto in Svezia, in Islanda e in Norvegia - Stati che criminalizzano l'acquisto del servizio sessuale in sé e solo questo - come vietare la pubblicità di servizi sessuali; criminalizzare lo sfruttamento della prostituzione nei paesi che non l'hanno già fatto; istituire dei "programmi di uscita", perché, indipendentemente dall'approccio legale, le leggi e i regolamenti sulla prostituzione dovrebbero essere finalizzate di più a ridurre il danno e a contrastare gli effetti negativi della prostituzione sulle persone coinvolte e sostenere coloro che desiderano lasciare l'industria del sesso. Infine, l'Assemblea, riguardo a quei paesi che hanno legalizzato la prostituzione, chiede, fra altre garanzie, di stabilire l'età minima a 21 anni sensibilizzando l'opinione pubblica sulla necessità di ridurre la domanda e cercando di indurre ad un cambiamento dell'atteggiamento nei confronti dell'acquisto di servizi sessuali.

L'Unione europea adotta un documento molto importante (Risoluzione del Parlamento europeo P7_TA(2014)0162³) nel difficile cammino verso il rafforzamento dei diritti delle persone sfruttate per fini sessuali non solo perché si basa sui primi dati ufficiali pubblicati nel 2013 sul fenomeno dello sfruttamento sessuale negli anni 2008-2010, ma anche perché testimonia le dimensioni globali del fenomeno: infatti, quello che emerge in estrema sintesi dai dati in esso ricordati è che tra le maglie degli sfruttatori della prostituzione risultano coinvolte più di 40 milioni di persone, di queste circa il 90% delle donne dipende da un "protettore" o un procacciatore che, insieme agli acquirenti di servizi sessuali, svolgono un ruolo chiave nel mercato della prostituzione. Nella Risoluzione emerge inoltre chiaramente che la prostituzione cosiddetta "volontaria" e quella forzata non sono quasi mai fenomeni scindibili ma sono spesso strettamente legati fra loro per alcune comuni caratteristiche: 1. nell'ambito della prostituzione, infatti, la richiesta di donne ingaggiate nel mercato è la stessa, siano esse vittime della tratta a scopo di sfruttamento sessuale o meno; 2. spesso proprio la tratta è il mezzo per portare ragazze minorenni nel mercato della prostituzione; 3. la tratta e la prostituzione stanno aumentando ovunque di pari passo alla crescita della criminalità organizzata e il problema di come combatterle è comune; 4. anche il problema a monte è comune: la disparità di genere; quest'ultima, infatti, è ancora viva nelle società e porta - lo dimostrano autorevoli ricerche - più della metà degli acquirenti a comprare servizi sessuali pur in presenza di chiare indicazioni del fatto che la persona che si prostituisce ha un'età inferiore ai diciotto anni ed è

² Consiglio d'Europa, Assemblea parlamentare, Risoluzione 8 aprile 2014, n. 1983, *Prostitution, trafficking and modern slavery in Europe*.

³ Unione europea, Parlamento europeo, Risoluzione del 26 febbraio 2014, P7_TA(2014)0162, *su sfruttamento sessuale e prostituzione, e sulle loro conseguenze per la parità di genere*.

costretta a farlo perché vittima di tratta; 5. infine spesso anche la disperazione finanziaria e la povertà porta le donne (spessissimo madri sole) a prostituirsi o addirittura ad indurre le figlie a prostituirsi per contribuire al mantenimento della famiglia.

Nella Risoluzione, dopo aver messo a fuoco la difficoltà di quantificare un fenomeno così legato alla criminalità organizzata, si osserva che se sotto il profilo giuridico la normativa di livello internazionale per combattere la tratta è stata adottata (basti pensare alla recente direttiva 2011/36/UE del 5 aprile 2011 concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani), nella pratica la situazione continua a preoccupare. Per questo motivo il Parlamento ricorda che gli Stati membri sono tenuti a ratificare nei propri paesi le direttive europee rivolte all'abbattimento della tratta anche se, ad aprile 2013, erano solo sei gli Stati dell'Unione che avevano notificato il pieno recepimento della direttiva dell'UE contro la tratta di esseri umani. Ciò, in parte, è stato anche causato dalla marcata differenza nel trattamento legale della prostituzione in Europa: in alcuni Stati, infatti, compiere prestazioni sessuali a pagamento è illegale (come per esempio nel Regno Unito, in Francia, in Irlanda, in Croazia), in altri, invece, la prostituzione in sé non è illegale anche se sono punite tutte le forme di sfruttamento, di favoreggiamento, di reclutamento e di induzione. Peraltro, anche nei Paesi dove la prostituzione è legale ci sono delle rilevanti differenze perché alcuni ne regolamentano le forme, come avviene nei Paesi Bassi, in Germania, in Svizzera, o in Grecia (vedi per esempio i quartieri a luci rosse), mentre in altri come la Svezia, l'Islanda e la Norvegia, questo non accade e, anzi, è stato messo a punto un sistema che mira a ridurre la domanda di acquisti sessuali punendo chi li acquista. D'altra parte i diversi orientamenti normativi corrispondono a due differenti orientamenti di pensiero: quello - condiviso dal Parlamento - che considera la prostituzione una gravissima violazione dei diritti umani e delle donne (basti considerare che fin dal 1993 nella dichiarazione delle Nazioni Unite sull'eliminazione della violenza sulle donne l'art. 2 indicò fra le forme di violenza proprio il traffico e la prostituzione forzata) e, quindi, una forma di vera e propria schiavitù che ha a monte una forte disparità di genere e che fa sentire lontano il raggiungimento della parità fra uomini e donne; e quello che intende la prostituzione come uno dei diritti che, anzi, rende libere le donne di decidere cosa fare del proprio corpo. Messa a fuoco i due diversi orientamenti il Parlamento sostiene poi che comunque, a prescindere dalle motivazioni adottate dagli Stati, sono assolutamente inaccettabili i modelli giuridici che vedono nella legalizzazione della prostituzione da parte dello Stato un modo per meglio tenere sotto controllo il mercato criminale in quanto la realtà dimostra che tale approccio non solo non riduce la criminalità ma, al contrario, richiede più sforzi per combatterla e per debellare la tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento sessuale. Sono gli stessi dati infatti a dimostrare che la criminalità organizzata svolge un ruolo di rilievo proprio laddove la prostituzione è legale e che le attività di prostituzione per le quali è richiesta un'autorizzazione hanno il più delle volte uno o più gestori con precedenti penali. Inoltre, non deve essere dimenticato che la Risoluzione richiama l'attenzione anche sul fatto che la prostituzione ha un effetto sulla salute delle persone che la praticano (lo dimostra il fatto che chi la pratica è sottoposto ad un tasso di mortalità maggiore rispetto al resto della popolazione) ponendo in essere dei danni soprattutto sotto il profilo della dipendenza da stupefacenti e alcol e di perdita di autostima.

La Risoluzione afferma poi con forza che la prostituzione è sempre una violenza dell'uomo sulla donna anche quando la prostituta afferma di svolgere l'attività per scelta, consapevolmente, e quando le donne non sono vittime di tratta e non hanno un protettore da cui dipendono. Anche per questo il Parlamento afferma che occorre combattere la legalizzazione della prostituzione voluta in alcuni Paesi e che l'approccio migliore da adottare è quello nordico (adottato in Svezia, Islanda e in Norvegia) poiché in tali paesi, dove le leggi fanno ricadere la responsabilità su chi acquista servizi sessuali piuttosto che su chi li vende, la prostituzione e la tratta a fini sessuali non sono in aumento. C'è poi un punto su cui la Risoluzione sembra addirittura indignarsi e riguarda i Paesi che accettano l'idea che una persona di età minore possa dare il suo consenso alla vendita del proprio corpo. Infatti, se lo sfruttamento delle femmine a scopo sessuale già implica dei problemi di accettazione per le persone adulte, non può esistere una prostituzione minorile "volontaria" perché le minorenni e i minorenni non possono mai dare il loro consenso. E ciò anche perché nella maggior parte dei casi l'ingaggio avviene tramite i social network e ricorre a forme di raggio e intimidazione; così il numero allarmante di bambini costretto a prostituirsi è frutto di una manipolazione psicologica a scopi sessuali (*grooming*) per mezzo della quale viene chiesto, non di rado, lo scambio di beni di lusso o di piccole somme di denaro destinate a coprire le spese quotidiane. Tuttavia, come altre volte è stato dimostrato, le norme penali anche se possono essere un deterrente importante (nella risoluzione si sostiene che tale normativa che punisce il cliente trovi non solo sostegno presso la popolazione ma che, soprattutto fra i giovani, tale consenso dimostri il cambiamento

negli atteggiamenti) non possono essere il solo modo per arginare il fenomeno. Così il Parlamento individua altri fattori che possono giocare un ruolo per prevenire l'ingaggio dei bambini e degli adolescenti nel mercato della prostituzione puntando sul cambiamento di mentalità fra le persone: organizzare, presso le scuole e le università, campagne educative di sensibilizzazione e prevenzione specifiche per età; educare i bambini e gli adolescenti al principio di uguaglianza in modo che esso rappresenti un obiettivo fondamentale nel processo educativo dei giovani; sottolineare agli Stati che una "normalizzazione" della prostituzione ha un impatto sulla percezione che i giovani hanno della sessualità stessa e delle relazioni tra le donne e gli uomini. Il Parlamento ricorda poi che sarà necessario formare adeguatamente i servizi di polizia e del personale del sistema giudiziario circa gli aspetti legati allo sfruttamento sessuale (tra cui gli aspetti di genere e riguardanti l'immigrazione) per esortare le autorità di polizia affinché collaborino con le vittime e le incoraggino a testimoniare. Infine, esorta gli Stati membri a finanziare le organizzazioni operanti sul campo mediante strategie di supporto e di uscita, a fornire servizi sociali innovativi alle vittime della tratta o dello sfruttamento sessuale, compresi i migranti e le persone prive di documenti, al fine di aiutare le donne e i minori vulnerabili ad abbandonare la prostituzione, garantendo nel contempo che tali programmi dispongano di una base giuridica e dei finanziamenti necessari.

In Italia la necessità di potenziare l'impianto normativo per fronteggiare il turpe fenomeno della tratta e della riduzione in schiavitù degli esseri umani ha indotto il legislatore a compiere negli anni alcuni interventi volti all'introduzione di nuove fattispecie normative specificamente finalizzate a contrastare in Italia la condizione di quei gruppi di persone. Del resto, ad indurre il legislatore ad attivarsi in tal senso è stata, in primo luogo, la nostra massima fonte del diritto (la Carta Costituzionale) che, all'art. 2, impone al legislatore di riconoscere, garantire, e quindi anche di valorizzare, i diritti inviolabili dell'uomo in quanto punto di riferimento imprescindibile di ogni ordinamento civile. La tratta degli esseri umani e il loro sfruttamento (sessuale o lavorativo) è, infatti, una grave forma di violazione dei diritti fondamentali dell'uomo particolarmente odiosa perché colpisce soprattutto gli individui più vulnerabili come le donne e i bambini. Così, per fronteggiare efficacemente un fenomeno che raramente si consuma in un solo Stato ma il più delle volte prende corpo in più Stati, è stato creato un quadro di disposizioni comuni che a livello internazionale ed europeo disciplinano in modo uniforme alcuni punti come l'incriminazione dei responsabili, le sanzioni applicabili e le circostanze aggravanti nella tratta degli esseri umani. L'Unione europea ha stabilito gli obiettivi e le priorità per proteggere le vittime della tratta degli esseri umani integrando tali "target" in un più ampio quadro volto a proteggere le vittime della violenza, dal turismo sessuale e dalla pedopornografia. Il decreto legislativo 24/2014⁴ si muove, quindi, proprio sulla base delle indicazioni individuate dalla direttiva 2011/36/UE dell'Unione relative alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla tutela delle vittime della tratta insistendo in quei punti che hanno dimostrato maggiori carenze nelle legislazioni nazionali. Il Decreto in primo luogo, quindi, riafferma il ruolo principe del diritto penale (sostanziale e processuale) nel contrasto della tratta potenziando l'azione di repressione dei reati di tratta degli esseri umani; in secondo luogo fissa anche - sempre in sintonia con la direttiva 2011/36/UE - le disposizioni per assicurare una protezione e un percorso di recupero per le vittime di tali reati. Lo scopo primario del D.lgs 24/2014 è chiaramente quello di rafforzare la protezione assicurata dal nostro ordinamento⁵ a tutte le persone vulnerabili, quali *"i minori, i minori non accompagnati, gli anziani, i disabili, le donne, in particolare se in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le persone con disturbi psichici, le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica, sessuale o di genere"* (art. 1) facendo riferimento all'ampio concetto di vulnerabilità presente nella direttiva europea e cioè a *"una situazione in cui la persona in questione non ha altra scelta effettiva ed accettabile se non cedere all'abuso di cui è vittima"*.

Passando ad un esame più specifico delle novità introdotte dal decreto 24 deve ora essere osservato che - a livello di diritto penale sostanziale - l'art. 2 del D.Lgs 24 ha modificato l'art. 600 del codice penale (rubricato Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù) introducendo nella fattispecie criminosa l'elemento della costrizione a compiere una qualsiasi attività illecita che comporti lo

⁴ D.Lgs 4 marzo 2014, n. 24, *Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI*.

⁵ Basti pensare al contesto legislativo nazionale: L. 146/06 («Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001»); L. n. 108/10 («Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno»). Lo stesso codice penale già contempla la tratta di donne e minori commessa all'estero (art. 537), la riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600), la tratta di persone (art. 601), l'acquisto e l'alienazione di schiavi (art. 602), la confisca (art. 600-septies), l'ipotesi del fatto commesso all'estero (art. 604).

sfruttamento di un soggetto debole o la costrizione "a sottoporsi al prelievo di organi". Lo stesso articolo ha poi sostituito l'art. 601 c.p. (Tratta di persone) riscrivendone la struttura della fattispecie e specificando in modo più preciso le condotte attraverso le quali si realizza il reato di tratta di persone (viene quindi operata una specificazione delle condotte attraverso le quali si realizza la tratta, includendovi il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'accoglienza e la cessione d'autorità sulla vittima)⁶. Inoltre, è sempre l'art 2 ad abrogare la **circostanza aggravante ad effetto speciale** (prevista dal secondo comma del vecchio articolo 601 c.p.) che poteva trovare applicazione solo quando i delitti commessi a danno di minori degli anni diciotto fossero diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi a vantaggio di una disciplina più generale e di più lineare applicazione.

È l'art. 3 del D.lgs 24 ad introdurre, invece, le modifiche al livello processuale-penale. In particolare, introduce il comma 5-ter nell'art. 398 c.p.p. (Provvedimenti sulla richiesta di incidente probatorio) secondo il quale il giudice, su richiesta di parte, è tenuto ad applicare le disposizioni di cui al comma 5-bis "quando fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano maggiorenni in condizione di particolare vulnerabilità, supposta anche dal tipo di reato per cui si procede". Si tratta, evidentemente, di una norma che mira a tutelare non solo le persone minori di età ma tutte le persone che, a prescindere dalla loro età, si trovano in condizioni di vulnerabilità.

L'articolo 4 è dedicato ai minori stranieri non accompagnati vittime di tratta. Il decreto, dopo aver specificato che "i minori non accompagnati vittime di tratta devono essere adeguatamente informati sui loro diritti, incluso l'eventuale accesso alla procedura di determinazione della protezione internazionale", definisce i meccanismi affinché bambini e adolescenti (nei casi in cui sussistano fondati dubbi sulla loro minore età e la stessa non sia accertabile da documenti identificativi) siano prontamente identificati anche attraverso una procedura multi-disciplinare di determinazione dell'età condotta da personale specializzato e secondo procedure appropriate che tengano conto anche delle specificità relative all'origine etnica e culturale del minore. Lo stesso articolo specifica poi che, nelle more della determinazione dell'età e dell'identificazione, al fine dell'accesso immediato all'assistenza, al sostegno e alla protezione, la vittima di tratta sia considerata minore.

L'art. 6 integra l'art. 12 della legge n. 228/2003 (legge sulla tratta) perché - in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 17 della Direttiva ("gli Stati membri provvedono affinché le vittime della tratta di esseri umani abbiano accesso ai sistemi vigenti di risarcimento delle vittime di reati dolosi violenti") - estende i casi per i quali è destinato il Fondo per le misure anti-tratta anche all'indennizzo delle vittime di tale reato. Questa estensione deve essere considerata senz'altro rilevante perché il nostro ordinamento giuridico non contempla un sistema generalizzato di indennizzo a favore delle vittime dei reati intenzionali violenti, ma prevede soltanto dei Fondi per alcune specifiche categorie di vittime di reati predeterminati (ad esempio: mafia e terrorismo, usura, estorsione). Tale Fondo sarà alimentato dai proventi derivanti dalla confisca dei beni a seguito di sentenza di condanna penale e, per accedervi, le vittime dovranno dimostrare di non avere ricevuto ristoro dall'autore del reato nonostante abbiano esperito l'azione civile e le relative procedure esecutive nei suoi confronti. Ciò, evidentemente, al fine di garantire che il sistema pubblico di indennizzo intervenga solo a favore di coloro che non hanno effettivamente ottenuto un risarcimento dai responsabili dei reati. Nel caso, poi, siano ignoti gli autori del reato la vittima dovrà presentare la domanda di risarcimento entro un anno dal deposito del provvedimento di archiviazione.

L'art. 7 del D.lgs in discorso ha il pregio di recepire la disposizione dell'art.19 della direttiva che chiede agli Stati di istituire una figura che si occupi specificamente di questo tema attribuendo al Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri i compiti di indirizzo, coordinamento e monitoraggio in materia di tratta degli esseri umani. L'art. 9 prevede che le strategie pluriennali di intervento per la prevenzione e il contrasto al fenomeno della tratta degli esseri umani

⁶ Art. 601 comma 1 "È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi".

Art. 601 comma 2 "Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età".

(oltre alle azioni finalizzate alla sensibilizzazione, alla prevenzione sociale, all'emersione e all'integrazione sociale delle vittime) siano adottate con delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno nell'ambito delle rispettive competenze, sentiti gli altri Ministri interessati, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza Unificata, mediante l'approvazione del Piano nazionale d'azione contro la tratta il quale, in sede di prima applicazione, sarà adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni in commento. L'art. 8 si occupa, invece, del recupero delle persone oggetto della tratta e prevede - mediante l'aggiunta di un comma all'art. 18 del decreto legislativo n. 286/1998 - che sia definito un programma di emersione, assistenza ed integrazione sociale delle nei confronti delle vittime della tratta, con decreto del Ministro con delega alle pari opportunità, di concerto con il Ministro dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali.

Sempre il 4 marzo 2014 l'Italia dà attuazione anche alla direttiva 2011/92/UE approvando il D.Lgs 4 marzo 2014, n. 39⁷ con il quale si introducono significative modifiche al nostro sistema penale, sia a livello sostanziale che processuale, potenziando il complesso normativo già esistente per la lotta contro l'abuso, lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia infantile. Il nostro ordinamento giuridico, infatti, si fregiava già di una disciplina valida per questa tipologia di reati in virtù di alcuni interventi che il legislatore, nel tempo, aveva compiuto sul codice penale, in particolare, da ultimo, con la ratifica e il recepimento della disciplina contenuta nella Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale stipulata a Lanzarote il 25 ottobre 2007 e avvenuta con la legge n. 172 del 2012. Infatti, il D.Lgs n. 39 del 2014 non ha avuto bisogno di introdurre delle nuove fattispecie criminose per attuare la direttiva 2011/92/UE, ma ha potuto limitarsi a migliorare le disposizioni esistenti e la loro portata. Ciò è avvenuto, in prima battuta, con il primo articolo del D.Lgs in esame che all'articolo 602-ter del codice penale ha aggiunto, dopo il settimo comma, nuove circostanze aggravanti che stabiliscono - nei casi previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies - un aumento di pena: "a) se il reato è commesso da più persone riunite; b) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolare l'attività; c) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave". Inoltre, viene specificato che "le pene previste per i reati di cui al comma precedente sono aumentate in misura non eccedente i due terzi nei casi in cui gli stessi siano compiuti con l'utilizzo di mezzi atti ad impedire l'identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche." All'articolo 609-ter c.p. (circostanze aggravanti per il reato di violenza sessuale) lo stesso articolo 1 del D. Lgs dispone che dopo il numero 5-quater siano aggiunte altre due aggravanti che ricorrono se il reato "è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere al fine di agevolare l'attività, o se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave". L'aggravante relativa alla commissione del fatto da parte di "più persone riunite" era, invece, già prevista, in relazione ai delitti di violenza ed atti sessuali, dalla fattispecie di cui dall'art. 609-octies che disciplina la cosiddetta violenza di gruppo.

Oggetto di modifica da parte del D. Lgs 39 è poi l'articolo 609-quinquies (corruzione di minorenni) al quale, dopo il secondo comma è aggiunta la previsione che la pena è aumentata nelle ipotesi aggiunte alla nuova formulazione dell'articolo 602-ter⁸. Infine, simmetricamente, dopo l'articolo 609-undecies del codice penale (adescamento di minorenni) viene inserita la previsione che le pene per i reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies, sono aumentate in misura non eccedente la metà nei casi in cui gli stessi siano compiuti con l'utilizzo di mezzi atti ad impedire l'identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche."

L'art. 2 del D.Lgs n. 39 introduce, invece, nel DPR n. 313 del 2002 (Testo unico in materia di casellario giudiziale) l'importante art. 25 bis che detta disposizioni relative all'impiego di persone che per le mansioni attribuite abbiano contatti diretti e regolari con minori. La norma impone, infatti, ai "datori di lavoro" privati (intesi anche come associazione/organizzazione di volontariato) e a quelli pubblici (pubbliche amministrazioni e gestori di pubblici servizi)⁹ che si apprestano a stipulare un contratto di

⁷ D.Lgs 4 marzo 2014, n. 39, *Attuazione della direttiva 2011/92/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI.*

⁸ Vale a dire se: a) "se il reato è commesso da più persone riunite; b) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolare l'attività; c) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave".

⁹ Sul fatto per cui gli enti e le associazioni di volontariato sono obbligati alla richiesta del certificato, esclusivamente nel caso di instaurazione di un vero e proprio rapporto di lavoro mentre risulterebbero esenti se ricevono prestazioni da parte di soggetti volontari, si è espresso il Ministero della Giustizia il 3 aprile 2014 con la circolare "Attuazione

lavoro per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie che comportino contatti diretti e regolari con minori, di acquisire il certificato di cui all'articolo 25 del TU per verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

Il datore di lavoro che non adempie all'obbligo di cui all'articolo 25-bis del DPR 313/2002 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 a 15.000 euro. Il decreto, infine, interviene anche sul codice di procedura penale attraverso la modifica dell'articolo 266, comma 1, lettera f-bis) che estende anche al delitto di cui all'articolo 609-undecies del codice penale (adescamento di minorenni) l'utilizzazione delle intercettazioni telefoniche o telematiche pur in presenza di un massimo edittale della pena inferiore ai cinque anni di reclusione. Viene poi anche inserito - all'articolo 62 c.p.p (divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell'imputato) per il quale "le dichiarazioni comunque rese nel corso del procedimento dall'imputato o dalla persona sottoposta alle indagini non possono formare oggetto di testimonianza" - il comma 2 che estende tale divieto di utilizzazione alle dichiarazioni rese dall'imputato nel corso di programmi terapeutici diretti a ridurre il rischio che questi commetta delitti sessuali a danno di minori.

Tessa Onida

direttiva contro l'abuso sessuale sui minori - Nuovo obbligo per i datori di lavoro". Successivamente, con la circolare n. 9 del 2014 "Lotta agli abusi e allo sfruttamento dei minori - Chiarimenti D.lgs 39/2014" ha inoltre specificato come l' esclusione operi "quantomeno sotto il profilo sanzionatorio".
